



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
**UNCEM** montani

**Audizione informale in videoconferenza  
dell'UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani  
dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'8a  
Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,  
innovazione tecnologica del Senato  
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 948  
(Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)**

Martedì 10 settembre 2024

Dopo ben 33 anni dalla sua approvazione, **la legge n. 394 del 1991**, pur conservando tutt'ora una indubbia attualità nei suoi principi ispiratori, **richiede un aggiornamento** organico capace di riportare a sintesi anche le numerose modifiche introdotte in maniera frammentaria nel corso dei trascorsi decenni.

Una modifica della 394 tocca da vicino il territorio montano italiano, visto che **quasi un terzo dei Comuni interamente montani è oggi collocato all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale** (con una percentuale che cresce fino al 36,8% se si includono anche i Comuni parzialmente montani), con punte di rilievo in Basilicata (50,4% dei Comuni montani compresi in un parco), Abruzzo (44,3%), Toscana (44,8%), Sicilia (43,6%), Trentino Alto Adige (47,9%), Campania (42,7%).

In questi anni la preoccupazione prevalente è stata la gestione dei parchi e si è discusso perciò prevalentemente dei meccanismi di nomina dei Presidenti e dei Direttori, anziché procedere a rafforzare la **capacità dei parchi di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità**.

Occorre, con la modifica della norma vigente, seguire in modo incisivo e determinato l'indicazione più volte espressa dalla stessa Corte costituzionale per praticare la più ampia e piena **cooperazione istituzionale tra Stato centrale, regioni e sistema delle autonomie locali in materia di tutela degli ecosistemi**.

Molti Parchi regionali negli ultimi anni hanno chiesto al Ministero dell'Ambiente di essere trasformati in Parchi nazionali.

È dovuto, secondo Uncem, a una forte **sperequazione nelle regole, nelle opportunità, negli incentivi, nelle dotazioni di personale, negli investimenti e nei trasferimenti tra parchi nazionali e parchi regionali**.

Questa differenza va sanata, armonizzando le normative regionali, con un coordinamento legislativo mosso dal Ministero, con maggiori investimenti delle Regioni e con un sistema di governance, di regole, di risorse uniforme tra aree "regionali" e quelle "nazionali". Non possono continuare a esistere differenze marcate, che indurrebbero, nei prossimi anni, molti Enti parco regionali a chiedere un "aumento di grado". La biodiversità e le opportunità sociali ed economiche legati all'area protetta non possono essere diverse e collegate al livello istituzionale che le organizza.



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

È un tema che va affrontato d'intesa con Federparchi, con cui Uncem ha ottimo rapporto, e con le Associazioni ambientaliste, oltre che tra Regioni nelle opportune sedi, e anche in questo articolato di modifica della 394.

È urgente un **rilancio della politica nazionale per la tutela del patrimonio naturale** come elemento fondamentale per contribuire alle lotte contro il cambiamento climatico e alla perdita della biodiversità, che costituiscono due facce della stessa medaglia.

Ma occorre **insistere per la partecipazione alle attività delle aree protette da parte delle comunità che al loro interno vivono e lavorano**, in particolare degli operatori economici presenti, dal pieno coinvolgimento del mondo scientifico e di quello culturale e ambientale associativo.

È fondamentale oggi, per **evitare conflitti e difficoltà di dialogo**, aumentare relazioni e sinergie, coniugare la conservazione delle risorse naturali presenti con il loro utilizzo sostenibile a vantaggio delle comunità locali. **Conservazione e opportunità di sviluppo non sono e non siano messe in contrapposizione**. Questo deve essere un percorso sospinto dalla Politica con scelte e Politiche per le aree protette, lungimiranti e moderne.

I Parchi in Italia non sono spazi chiusi, luoghi accessibili sono per turismo o attività outdoor, ai quali si accede – come in altre parti del mondo – previo il pagamento di un biglietto, superando “una sbarra”.

I parchi in Italia sono spazi naturali, ma anche paesi e villaggi, borgate, pezzi di territorio urbanizzati, distretti economici, strade e luoghi vivi. Dove l'uomo è in relazione stretta con la natura.

Sono luoghi della relazione, di flussi ecologici, economici, commerciali, di persone e cose all'interno e verso l'esterno.

**I Parchi in Italia sono pezzi portanti di economia e luogo di protezione dell'ambiente** allo stesso tempo.

Va riscoperto in questa direzione il grande lavoro fatto con il progetto APE, Appennino Parco d'Europa, che muoveva negli scorsi decenni proprio da questi processi di intesa e relazione: tra Parchi, tra Enti gestori dei Parchi, tra paesi e Comuni dentro e fuori dai parchi, con le aree urbane, con le città del fondo valle e dentro i parchi stessi.

Vale per gli Appennini come per le Alpi. Dove i Parchi sono a pochi chilometri dalle aree più urbanizzate ed economicamente sviluppate, cariche di distretti produttive, d'Europa. Questa relazione è da incentivare.

Per questo, occorre esaltare e promuovere quanto scritto nel “collegato ambientale” alla legge di bilancio 2016, la LN 221/2015. Tre articoli da leggere congiunti tra loro, 70, 71, 72. Nei quali sono previste nuove e storiche vocazioni dei parchi: **le Green Communities, le Oil Free zones e il Pagamento dei servizi ecosistemici ambientali**.

Queste iniziative sono già state fatte proprie ed espresse positivamente dai Parchi. Si pensi a Pollino, Tammaro Titerno, Madonie, Nebrodi con la Strategia delle Green Communities nel 2008 e nel 2009. Più di recente nel Parco del Sirente Velino. Oppure al Parco dell'Appennino Reggiano con la vendita dei “crediti di sostenibilità” espressi dalle foreste pianificate, gestite, certificate. Un modello.

Ancora, il lavoro che il Parco delle Dolomiti Bellunesi sta facendo verso le Olimpiadi invernali del 2026, per aumentare i benefici a vantaggio dei territori e delle comunità locali.



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

Temi decisivi, che devono essere inseriti nei piani dei Parchi e sostenuti da bandi, investimenti, scelte di Ministeri e Regioni.

**È da eliminare l'impossibilità di installare opportuni e adeguati impianti da fonti rinnovabili nello spazio dei Parchi.** Tantopiù se rientrano in Comunità energetiche o in Green Communities, a vantaggio di chi abita in quei territori.

**È da incentivare la pianificazione, la gestione, la certificazione forestale delle superfici forestali** come dei **pascoli**, favorendo anche la selvicoltura. Sostenendo le imprese che se ne occupano. In questa direzione è pienamente da attuare anche nelle aree protette il TUFF, Testo unico Forestale del 2018. Così come le leggi forestali regionali.

Si devono **favorire investimenti per ridurre il divario digitale** per chi vive e lavora all'interno di aree naturali protette: possono essere gli stessi parchi a promuovere la realizzazione di impianti di trasmissione e connessione, inseriti nel paesaggio e senza danneggiare le specie vegetali e la fauna.

Il **Piano del Parco** deve comprendere tutto questo.

Va rilevato che troppi Parchi in Italia non hanno ancora un Piano di gestione. Manca dunque una strategia. A vigilare sulla stesura del Piano deve essere il Ministero.

Il Piano del Parco elaborato dall'Ente parco deve essere approvato in tempi rapidi, con un iter semplice e snello. Le procedure di consultazione pubblica, importantissime, devono avere tempi chiari e determinati. Così l'intero percorso dalla stesura alla validazione finale.

Rispetto alla **fiscalità e all'economia nei parchi**, all'interno delle aree protette, alcune considerazioni. **Uncem ha ritenuto importante la costituzione delle ZEA – Zone economiche ambientali**, le quali tuttavia, dopo alcuni iniziali provvedimenti, sono rimaste di fatto inattuate. Non possono essere solo attuate all'interno dei Parchi nazionali, bensì devono avere una declinazione anche per i Parchi regionali. Proprio le ZEA potrebbero invece rappresentare un importante strumento di sperimentazione da recuperare.

Come espresso anche da altre Organizzazioni degli Enti locali, riteniamo realisticamente che allo stato dell'arte, nel nostro Paese sia molto difficile prevedere nuove aree parco, di una estensione tale da soddisfare i target fissati; tuttavia, crediamo sia invece possibile **lavorare su una estensione della protezione nelle aree contigue**, già formalmente inserite in un contesto legislativo di protezione collegato ad aree protette esistenti. Per evitare l'opposizione dei territori, tuttavia, occorre rendere attrattiva questa possibilità e, un accesso prioritario ai fondi pubblici rappresenterebbe un elemento molto forte in questa direzione.

Un tema chiave è quello delle **aree naturali protette prossime al confine di Stato** che possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la Regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera vengano stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli Enti pubblici statali e territoriali interessati.

Sono positive, nell'articolato in oggetto, tra le misure per il Parco incentivate previste all'articolo 7 [anche con nuovi innesti rispetto al testo in oggetto]:

- il mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- la copertura della rete di telefonia mobile e a banda ultralarga, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;
- il sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
- il restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- la realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
- il sostegno all'imprenditoria in agricoltura e nella silvicoltura;
- il sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
- la ricomposizione fondiaria, di aree forestali come a pascolo;
- la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

Rispetto alla **governance degli Enti parco**, Uncem fa alcune proposte relative all'articolato.

La **soppressione del Consiglio direttivo**, con il relativo trasferimento di poteri in capo al Presidente, in capo al quale vengono concentrati a nostro parere una mole di poteri, rischia di essere eccessiva per una carica monocratica. **Chiediamo quindi il ripristino di questo organo**, tenuto conto della sua funzione di compensazione tra portatori di interesse che necessitano di un luogo di intermediazione.

Il **Presidente** si ritiene debba essere nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il Parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. I presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso un preciso termine temporale da fissare senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro un termine temporale chiaro e stabilito dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia. Gli oneri finanziari siano a carico del bilancio dell'Ente parco.

Rispetto al **Direttore**. Dovrebbe essere secondo Uncem nominato dal Presidente del Parco all'interno di una rosa di candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica di



persone con comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali.

Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotti, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti simili.

Di grande importanza è intervenire sull'**organico dei parchi, nazionali e regionali**.

La dotazione organica dell'Ente parco venga approvata dal Ministero dell'ambiente.

Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Si applichino i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale.

Importante è il **monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità** e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate.

Il Ministero con l'ISPRA identifica con una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

Deve essere previsto che gli **Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti** possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. **Gli Enti parco possono stipulare convenzioni**, con le finalità, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

La **Comunità del parco** sia costituita dai Presidenti delle Regioni e delle Province, dai Sindaci dei comuni, dai Presidenti delle Unioni montane dei Comuni [da aggiungere nella attuale normativa, la 394] e dai Presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

È importante un **percorso nuovo, rispetto alla 394 sulla gestione della fauna selvatica**.

Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue, siano definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste.



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

I piani per la gestione indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

Gli enti gestori dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica.

Uncem evidenzia inoltre la necessità di visione e prospettiva per i territori dei parchi.

#### **Il Piano per il Parco deve comprendere:**

- la valorizzazione valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; **servizi ecosistemici forniti dal territorio del Parco** e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del Parco.
- iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo **sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco** e nei territori adiacenti; il mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico.

Il piano deve promuovere anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.

Il piano dovrebbe recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del Parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del Parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

Il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Devono essere individuati, nella revisione della legge 394, strumenti legislativi semplificati per **interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale**.

In presenza di piano del Parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare sono autorizzati direttamente dagli Enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti

L'Ente Parco nazionale o regionale – deve essere previsto – può organizzare specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di **guida del Parco**. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il Parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide del Parco, appositamente formate.

**Entrate del Parco e agevolazioni fiscali:** è importante un approfondimento e si suggeriscono alcuni emendamenti all'articolato in oggetto.

Per rendere concreta la valorizzazione dei servizi ecosistemici-ambientali, Uncem propone che:

I **titolari di concessioni di derivazione d'acqua**, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, siano tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.



I **titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive**, già esistenti, nelle aree contigue, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

I **titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse** di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

I **titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi**, già esistenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

I **titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti** non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

I **titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali** ubicati nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati dal Ministero dell'ambiente.

I **titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca** presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

Queste disposizioni non vengano applicate agli impianti di produzione energetica di proprietà dei Comuni del parco e alle società da essi controllate, alle amministrazioni separate di usi civici nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti.

Rispetto ai **beni demaniali** presenti nel territorio dell'area protetta non già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possano essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di dieci anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente

L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio **marchio di qualità** a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale.





**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

**Gli enti gestori delle aree protette siano inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le disposizioni si applichino ai Parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.**